



***ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI RAGUSA***

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE PER LA GESTIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

DI CUI ALLA LEGGE 27 GENNAIO 2012 n. 3

Regolamento

Documento aggiornato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 2 dicembre 2019.

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Ragusa, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 - FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto all'albo sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;**
- b) una segreteria amministrativa.**

Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'organismo e della documentazione allegata a corredo.

Articolo 6 - REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa e dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

La cessazione del referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;**
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;**
- effettua una sommaria valutazione delle domande presentate;**
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;**
- relaziona sull'attività dell'OCC al Presidente dell'Ordine semestralmente;**
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.**

Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 500,00 (cinquecento/00) deliberati dal referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente stesso.

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Articolo 7 - SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa, composta da un segretario e da numero 1 (una) persona fisica con compiti operativi scelti dal Referente, tra il personale dipendente dell'Ordine.

La segreteria ha sede presso l'Organismo.

Essa svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'Ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;**
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;**
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.**

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore della crisi possono essere svolte da non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati anche dal Tribunale competente, della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore nonché della diligenza e sollecitudine prestate negli incarichi precedentemente affidati.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 5 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

La segreteria dell'Organismo, entro 5 giorni dall'accettazione dell'incarico, consegna in copia al Gestore la Proposta del debitore ed i relativi allegati, al fine di procedere alla fase di analisi documentale ed alla relativa redazione delle attestazioni previste dalla Legge 3/2012.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del medesimo Decreto.

Deve inoltre:

- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);**
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;**
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;**
- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la r.c. professionale quale gestore della crisi;**
- e) trattare e conservare i dati raccolti nel rispetto delle norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;**
- f) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e mantenerla per tutta la durata dell'incarico.**

Articolo 11 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi osserva gli obblighi imposti dall'art. 11 del D.M. 202/2014.

Il Gestore nominato deposita la propria relazione entro 90 giorni dalla data di consegna del fascicolo, salvo che per gravi e giustificati motivi o per accertati impedimenti tecnici (mancato/ritardato rilascio autorizzazioni banche dati, visure, certificazioni ecc..) sopravvenuti durante la fase di lavorazione della pratica assegnata, da rappresentare al referente.

Il Gestore della crisi è responsabile di tutti gli adempimenti che la legge affida all'OCC, quali a titolo esemplificativo: comunicazioni (ai creditori, al debitore, agli enti pubblici, agli uffici fiscali, agli enti previdenziali, all'agente per la riscossione, al tribunale), trascrizioni, pubblicità, vigilanza sull'esecuzione del piano.

Il gestore della crisi presta la massima puntualità nel curare i suddetti adempimenti, raccordandosi con l'OCC ove necessario.

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni, informando il debitore dei relativi costi già in fase di preventivo.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, a proprie spese, anche dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi può rinunciare all'incarico per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore mediante nuova nomina ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Il referente, per l'intero periodo in cui ricopre tale incarico, non potrà essere nominato Gestore della crisi, nemmeno qualora la nomina provenga dal Tribunale o sia stata richiesta nella domanda di accesso ad una delle procedure di cui alla Legge 3/12 dal debitore.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;**
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.**

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.

Il Referente, i gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo o in alternativa il gestore della crisi nominato, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge n. 27 gennaio 2012, n. 3, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 aggiornato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA 22% del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario.

All'Organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15 % sull'importo del compenso¹.

Il/i debitore/i si impegna/no, con l'accettazione del preventivo che indica gli importi a suo/loro carico, ad adempiere in solido ed in modo responsabile al pagamento delle competenze.

Il compenso dovrà essere versato, anche eventualmente a saldo, dal debitore nella misura prescritta dal tariffario introdotto nel documento "Comunicazione preventivo costi e spese (art. 10, comma 3, D.M. n. 202/2014" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa che qui di seguito si riporta integralmente;

(INIZIO) " Si formula il seguente preventivo, precisando che lo stesso risulta quantificato sulla scorta delle indicazioni fornite dalla parte e con espressa riserva di definizione del compenso effettivamente dovuto sulla base dell'attivo realizzato e del passivo risultante dalla procedura, nonché della difficoltà dell'incarico conferito conformemente a quanto disposto dagli artt. 15 e ss. del D.M. n.202/2014.

Tale preventivo riguarda tutte le attività che saranno svolte dall'OCC e dal Gestore della crisi previste dalla legge per la procedura in esame e, pertanto, con esclusione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e se necessario, delle eventuali perizie di stima dei beni immobili (da giurare, se necessarie per la falcidia dei creditori prelatizi), delle certificazioni notarili, delle due diligence per la verifica dei rapporti di lavoro e dei relativi debiti.

Tale compenso, a cui si aggiungerà il rimborso delle spese effettivamente sostenute sarà considerato tra le spese in pre-deduzione ad ogni altro debito e il pagamento, se non diversamente previsto, dovrà essere fatto come segue:

1/3 del compenso come sopra determinato verrà pagato/anticipato dal debitore alla consegna della relazione attestata da parte del Gestore della crisi a mezzo di bonifico a favore dell'ODCEC di Ragusa sul conto corrente dedicato all'OCC presso il CREDITO SICILIANO Sede di Ragusa, indicando come causale "acconto 1/3 compenso Organismo di Composizione delle Crisi L. 3/2012 +

¹ Il rimborso forfettario delle spese generali è fissato dall'art. 14 del decreto n. 202/2014 in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull'importo del compenso

indicazione proprio nominativo”.

2/3 del compenso (e pertanto il saldo), verrà pagato/anticipato dal debitore alla omologa o al rigetto del piano/proposta a mezzo di bonifico a favore dell'ODCEC di Ragusa sul conto corrente dedicato all'OCC presso il CREDITO SICILIANO Sede di Ragusa indicando come causale “saldo 2/3 compenso Organismo di Composizione delle Crisi L. 3/2012 + indicazione proprio nominativo”.

Nel caso di Liquidazione del patrimonio ammessa il compenso verrà corrisposto nel seguente modo:

1/3 del compenso come sopra determinato verrà pagato/anticipato dal debitore alla consegna della relazione attestata da parte del Gestore della crisi a mezzo di bonifico a favore dell'ODCEC di Ragusa sul conto corrente dedicato all'OCC presso il CREDITO SICILIANO Sede di Ragusa indicando come causale “acconto 1/3 compenso Organismo di Composizione delle Crisi L. 3/2012 + indicazione proprio nominativo”.

2/3 del compenso (e pertanto il saldo), verrà inserito nel piano di riparto delle somme e pagato, dal Liquidatore Giudiziale nominato, in pre-deduzione prima di ogni altro creditore.

Ai fini dell'assolvimento dell'incarico di cui sopra, prendiamo atto che con la sottoscrizione della presente dichiarate ed accettate:

- *che i dati aziendali esibiti nella contabilità e quelli che saranno indicati nel piano/proposta sono completi e veritieri ed esposti secondo corretti principi contabili e di legge;*
- *che non saranno omesse informazioni rilevanti ai fini degli accertamenti e di veridicità e fattibilità del piano/proposta previsti dalla legge e dalle altre incombenze affidate al Gestore della crisi;*
- *che metterete a disposizione del Gestore della crisi ogni documento utile o necessario per l'assolvimento dell'incarico, su semplice richiesta e comunque nei tempi compatibili con i termini della procedura;*

Il preventivo dovrà essere sottoscritto per presa visione ed accettazione e restituito all'OCC anche via mail all'indirizzo PEC: occ@pec.odcecragusa.it.” (FINE)

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 e all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Del compenso così ottenuto e pagato dal debitore, il 75% verrà riservato al Gestore della crisi quale competenze per l'incarico ricevuto e l'opera prestata (ricomprendendovi in esso qualsiasi componente aggiuntiva ed accessoria tranne il rimborso di spese effettivamente sostenute e giustificate che verranno rimborsate in aggiunta al compenso stabilito): per la

restante parte pari al 25%, il Consiglio Direttivo dell'Ordine ne delibera la ripartizione tra il Referente, il Coadiutore e le spese di segreteria-rappresentanza e per il personale subordinato o autonomo nominato.

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI

**COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RAGUSA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014**

Articolo 1 - Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo. Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento. Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in

essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Il presente documento è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti di Ragusa nella seduta del 2 dicembre 2019 e sarà oggetto di deposito presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia.